

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO

Ricorso

PER: Prof.ssa EVANGELISTI Chiara [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al seguente fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Mirella Nappa, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie, Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Marco Bussetti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie, Dirigenti scolastici, Competenze dell'ex

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ufficio dell'ambito territoriale per la provincia di Venezia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del procedimento, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Commissione Giudicatrice del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per il Veneto prova scritta, in persona del presidente p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto Scolastico "Gino Luzzatto" di Portogruaro, in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tutti gli ambiti territoriali provinciali del Veneto, ossia, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig.ra CAERAN Monica [REDACTED]

[REDACTED]

Sig. BETTANIN Andrea [REDACTED]

[REDACTED]

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Per l'annullamento e/o nullità

- 1) del decreto prot. n. 30003 del 28/10/2024, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, avente ad oggetto l'assegnazione delle misure integrative alla prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici ivi compresi tutti i relativi allegati;
- 2) nonché del provvedimento tramite cui sono state assegnate le misure integrative alla ricorrente a seguito della riunione della Commissione;
- 3) della nota del 23/10/2024 a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui attribuiva i tempi aggiuntivi e assegnava un *tutor* all'odierna parte ricorrente ai fini dell'espletamento della prova scritta;
- 4) della comunicazione del 25/10/2024 tramite cui venivano assegnate le misure integrative alla prova scritta;
- 5) nonché della nota del 28/10/2024 a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui, oltre alle già assegnate misure compensative, assegnava un ulteriore strumento compensativo ai fini dell'espletamento della prova scritta;
- 6) nonché di tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione nella parte in cui prevedono le misure aggiuntive alle prove scritte;
- 7) di tutti gli atti di formazione dei provvedimenti gravati ivi comprese eventuali griglie, verbali e valutazioni della prova scritta nella parte in cui non compare la ricorrente;
- 8) nonché degli esiti delle prove scritte del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici del 30/10/2024, nella parte in cui la parte istante non è risultata tra gli ammessi;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

9) nonché di ogni calendario ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orali da cui la ricorrente è rimasta esclusa.

per l'accertamento

del diritto della Prof.ssa Evangelisti ad espletare, come previsto dall'art. 4, c. 4, lett. i del Bando e dell'art. 3, c 4 bis D.L. 80/2023 un colloquio orale, in sostituzione della prova scritta.

nonché per la condanna

dell'amministrazione a permettere alla ricorrente di svolgere, anche attraverso una sessione suppletiva, il colloquio orale in sostituzione della prova scritta.

Tanto premesso, la ricorrente propone la presente azione per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, docente con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ed accertati, come da documentazione in atti, ha chiesto di partecipare al concorso ordinario per dirigenti scolastici, indetto dal bando di cui al decreto n. 2788/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso la regione Veneto.
2. Inoltre, a causa della propria condizione, la ricorrente ha chiesto di svolgere le prove scritte con l'ausilio delle misure integrative, consistenti nel colloquio orale.
3. All'origine, la parte pubblica non aveva assegnato le misure richieste, poi, rieditando il potere amministrativo, ha previsto le misure compensative, consistenti in tempi aggiuntivi nella misura di 60 minuti e un *tutor* con mansione di lettore e l'ulteriore strumento compensativo di un *tutor* con mansioni di scrittore (un solo *tutor* con doppia mansione di lettore e scrittore).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

4. Avverso le originarie previsioni dall'amministrazione, che non contenevano alcuna misura aggiuntiva, la ricorrente muoveva giudizio innanzi a Codesto Ill.mo T.A.R. di cui al Nrg. 1258/2024.
5. Tale ricorso è stato deciso, con declaratoria di inammissibilità, mediante la sentenza n. 2800/2024, resa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
6. Contro gli atti indicati in epigrafe, tramite cui la parte pubblica disponeva le misure integrative alle prove scritte - ma non in modo tale da soddisfare le esigenze della ricorrente - la stessa parte istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL BANDO IN QUANTO *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA. 4 BIS, D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4,97 COST.

1.1. La presente fattispecie dispiega i suoi effetti lungo l'asse dell'interesse ad agire, con particolare riferimento ai requisiti per l'impugnazione degli atti dei quali è predicata l'eccessiva onerosità e tramite cui la pubblica amministrazione ha inteso negare il bene della vita al privato.

Inoltre, sempre con in riferimento alla vicenda ad oggetto, è accaduto che Codesto Ill.mo T.A.R. Veneto – con la sentenza n. 2800/2024 - ha rilevato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

l'improcedibilità del primo gravame promosso della stessa ricorrente, avverso la mancata assegnazione delle misure compensative, per sopravvenuta carenza di interesse, specificando, tra le altre cose, che: *“la ricorrente non si è riservata di proporre motivi aggiunti avverso le determinazioni del 25 e del 28 ottobre 2024 assunte nei suoi confronti dalla Commissione esaminatrice”*.

Ciò premesso, andando ad analizzare il primo profilo - e, segnatamente, quello concernente l'eccessiva onerosità e inidoneità delle misure integrative per le prove scritte - occorre rilevare che se, da un lato, l'amministrazione ha previsto l'assegnazione delle misure integrative in favore dell'istante, d'altro lato tale disposizione contiene modalità diverse da quelle richieste dalla parte ricorrente (anche sulla base della documentazione medica prodotta).

Tali misure, assegnate dall'amministrazione scolastica e gravate con il presente atto, prevedono: i) tempi aggiuntivi nella misura di 60 minuti, ii) un *tutor* con mansione di lettore e l'ulteriore strumento compensativo di un tutor con mansioni di scrittore (un solo *tutor* con doppia mansione di lettore e scrittore).

Occorre fare presente come tale scambio di richieste rientri nell'ampio rapporto interlocutorio previsto sia dal bando (art. 4) e sia dalla normativa primaria di cui all'art. 3, c. 4 bis, D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021.

Nello specifico, le gravate misure risultano essere eccessivamente onerose almeno per due ordini di ragioni: i) in prima luogo, il *tutor* sarebbe un soggetto ovvero – qualora si trattasse di un sistema informatico - un meccanismo che la ricorrente, per i presenti fini, non conoscerebbe *ex ante*, con la conseguenza di complicare, anziché agevolare, l'espletamento della prova scritta; ii) in secondo luogo, le prove scritte in esame non soddisfano la richiesta della ricorrente che,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

data la sua particolare condizione medica, come dalla stessa provata, dovrebbero permettere alla docente di sostenere le prove orali.

Più nello specifico, la ricorrente si duole che la mansione di lettore/scrittore dovrebbe essere per lo meno sperimentata *ex ante* al fine di evitare di incontrare per la prima volta - e proprio in sede di prova scritta- una persona sconosciuta ovvero un meccanismo mai attivato per le presenti finalità (ossia lo svolgimento della prova scritta).

In altro modo, il *tutor* con mansioni di lettore e di scrittore – senza specificare se si tratti di una persona fisica ovvero di un mezzo informatico – andrebbe a contatto per la prima volta con la ricorrente durante lo svolgimento della prova scritta, con le evidenti difficoltà che l'istante potrebbe avere.

Al contrario, permettere alla docente di svolgere il colloquio orale in sostituzione dello scritto, quale misura integrativa, stante l'eccessiva gravosità nello svolgere le prove grafiche, significherebbe soddisfare la *ratio* del bando e quella di cui all'art 3, c. 4 bis, D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021,

L'amministrazione, dal conto suo, nell'emanare gli atti impugnati – a parte taluni riferimenti di principio – non motiva adeguatamente le ragioni ostative, vale a dire perché le misure richieste dalla ricorrente non sarebbero assegnabili.

Il fatto che l'amministrazione evochi la circostanza che avrebbe visto la ricorrente richiedere per la prima volta la prova orale al posto di quella scritta nella prima nota trasmessa dalla stessa istante alla parte pubblica, non ha pregio.

Invero, resta il fatto che la ricorrente non ha comunque beneficiato delle misure integrative, al di là se tale richiesta sia stata formulata prima o durante il rapporto interlocutorio, con la conseguenza che le misure assegnate finiscono soltanto per permettere in modo fittizio lo svolgimento delle prove.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ne discende che alla luce degli anzidetti profili, la ricorrente ritiene eccessivamente oneroso accedere alle prove scritte come formulata dall'amministrazione, in quanto continuano in sostanza a permanere quelle stesse barriere di accesso che invece i principi solidaristici della Costituzione intendono eliminare.

1.2. Chiariti gli elementi che la ricorrente individua come eccessivamente onerosi e tali da impedire la sua reale e concreta partecipazione alle prove scritte, occorre scrutinare se possa o meno dirsi persistente l'interesse ad agire nei casi in cui la ricorrente non abbia sostenuto le prove in quanto ritenute, per le ragioni sopra viste, eccessivamente onerose e inidonee.

Il quesito è risolto dai canoni ermeneutici provenienti dall'Adunanza Plenaria n. 4/2018, che ha individuato i casi in cui sia possibile impugnare direttamente i provvedimenti che escludono *a priori* il bene della vita agognato, senza dunque la necessità di partecipare preventivamente alle prove; tra i casi enucleati dalla Planaria, rientrano le ipotesi di inidoneità ed eccessiva gravosità dei provvedimenti amministrativi.

Ne discende, alla luce dei suddetti canoni nomofilattici, che la ricorrente, dolendosi della eccessiva onerosità delle prove – ed ambendo invece alla partecipazione secondo altre modalità – non ha partecipato alle prove scritte, ed ha invece deciso di gravare le previsioni dell'amministrazione.

II

VIOLAZIONE DEL BANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA. 4 BIS, D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021 - MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

– ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

2.1. Un ulteriore profilo d'indagine, poi, concerne l'impugnazione degli atti successivi, gravati con il presente atto, ma in relazione a cui la sentenza emessa da Codesto Ill.mo T.A.R. ha già rilevato la mancata impugnazione tramite motivi aggiunti.

Al riguardo occorre dire che, com'è noto, il codice del processo amministrativo riconosce al privato la facoltà di proporre l'impugnazione tramite motivi aggiunti ovvero attraverso il ricorso.

A differenza, dunque, delle previsioni antecedenti al codice di rito, rientra nella discrezionalità del privato impugnare gli atti escludenti con il ricorso o mediante i motivi aggiunti.

La ricorrente, pertanto, è ancora nelle condizioni di opporsi alle decisioni pubbliche indicate in epigrafe e, dunque, impugna gli atti sopravvenuti in quanto ritenuti eccessivamente onerosi e inidonei a soddisfare le proprie esigenze.

Al riguardo, solo per mera completezza espositiva, occorre evidenziare che: i) non c'è stata alcuna rinuncia all'azione nel giudizio già conclusosi; ii) i termini per gravare gli atti indicati in epigrafe erano ancora in corso ed il fatto che la parte ricorrente non abbia proposto i motivi aggiunti in vista dell'udienza già tenutasi, non indica *a priori* che la ricorrente non avrebbe potuto dispiegare l'impugnativa entro i termini di legge; iii) il fatto che le prove siano già state concluse non implica altresì l'assoluta impossibilità per la parte istante di partecipare al concorso, tenuto conto che in caso di esito favorevole sarà sempre possibile lo svolgimento delle prove suppletive (come è stato già indicato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta nel presente contenzioso seriale che, pur rigettando in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

sede cautelare la richiesta di sospensiva, ha comunque chiarito che, in caso di successivo esito favorevole del gravame, potranno essere svolte le prove suppletive, cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VII, Ord. n. 4525/2024).

In altro modo, non si può escludere a monte che la prosecuzione del concorso e lo svolgimento della prova scritta ambita determini *ex lege* l'impossibilità di partecipare alla procedura in argomento.

2.2. Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che, in sostanza, la parte ricorrente non ha visto soddisfatte le proprie richieste, pertanto, se è vero che la pubblica amministrazione è intervenuta per assegnare le misure integrative, è anche vero che tali misure non sono state ritenute sufficiente dalla ricorrente, con l'effetto che rimane immutato il quadro originario, posto che l'intervento pubblico non è stato tale soddisfare le richieste proposte dall'istante.

La ricorrente ambisce dunque allo svolgimento del colloquio orale, quale misura compensativa delle prove scritte e domanda, pertanto, che ciò avvenga anche attraverso una sessione suppletiva ovvero attraverso l'espletamento *ex novo* delle prove da cui è stata estromessa.

Pertanto, nell'ottica della ricorrente, accade che le misure adottate sono *tamquam non esset*; motivo per cui la docente ripropone altresì, ove occorra, le medesime censure già articolate con il ricorso precedente per ragioni di illegittimità propria e derivata.

III

Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe vengono riproposti i medesimi motivi del ricorso originario.

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C. 4 LETT. I DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, C. 4 BIS D.L. 80/21. VIOLAZIONE DEL GIUSTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. **CONTRASTO CON I PRECEDENTI. ILLOGICITA' E PERPLESSITA'** **DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'Amministrazione Scolastica con l'Avviso del 02.10.2024 ha facultato i concorrenti affetti da disabilità che abbiano necessità di misure compensative al fine dello svolgimento della prova scritta ad avanzare, entro la data del 07.10.2024, istanza all'USR della Veneto, Direzione Generale, Ufficio I, corredata della documentazione sanitaria, proveniente da struttura pubblica, dimostrativa delle patologie possedute.

Ed, appunto, la ricorrente con l'istanza a mezzo pec del 07.10.24 a tanto ha provveduto, presentando domanda corredata dalle certificazioni sanitarie provenienti da una pluralità di strutture pubbliche, indicate nella narrativa che precede, che attestano che è affetta da disturbi D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), ed, in particolare da dislessia di grado lieve e moderato e disgrafia di grado medio, che le impediscono di svolgere la prova scritta a mezzo dell'utilizzo del pc.

Le certificazioni prodotte hanno evidenziato che la Prof.ssa Evangelisti ha necessità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, come previsto dall'art. 3, c. 4 bis, D.L. 80/21, conv. in L. 113/21, o quanto meno di godere di adeguate misure compensative consistenti nell'aumento del 50% del tempo disponibile, di consultare liberamente codici e dizionari, di eseguire la prova su di un pc con word processor e correttore ortografico.

La richiesta della ricorrente, ai sensi dell'art. 4 del bando, doveva essere valutata dalla Commissione Esaminatrice.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

A tanto, invece, non si è provveduto, giacchè l'USR del Veneto la ha convocata alla prova scritta senza che la Commissione abbia potuto valutare la richiesta del 07.10.24.

Il provvedimento di convocazione alla prova scritta del 30.10.2024 è, conseguentemente, illegittimo, perché adottato, in violazione delle disposizioni del Bando, senza la preventiva disamina dell'istanza di adozione delle misure compensative, prodotta dalla ricorrente, nel termine indicato dall'Avviso del 02.10.2024.

Alla violazione del giusto procedimento previsto dal bando ed al difetto di istruttoria si cumula, inoltre, il difetto assoluto della motivazione: l'Amministrazione Scolastica Regionale prima di adottare e trasmettere agli interessati gli Avvisi di convocazione, avrebbe dovuto indicare le ragioni (ammesso che le stesse possano essere ritenute esistenti in presenza di certificazioni sanitarie pubbliche aventi fede privilegiata) per le quali ha ritenuto di non poter concedere la misura compensativa richiesta.

Ib. *Il provvedimento contro cui si ricorre risulta, inoltre, illegittimo anche in relazione ad altro profilo di indagine: è del tutto evidente, a questo proposito, che, secondo l'iter procedimentale disciplinato dal Bando, la valutazione delle istanze di concessione di misure compensative, che certamente non risulta essere stata effettuata dalla Commissione, doveva necessariamente precedere, e non seguire, la convocazione alle prove scritte: l'Amministrazione al momento della trasmissione di questo atto a ciascun candidato richiedente avrebbe dovuto indicare, infatti, la misura compensativa concessa ed, in relazione alla stessa, le modalità di svolgimento della prova.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ic. È del pari evidente, infine, che in assenza di qualsiasi valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, le istanze di concessione di misure compensative non potevano essere esaminate dal solo Ufficio I dell'USR, Organo incompetente: l'illegittimità procedimentale compiuta costituisce, conseguentemente, ragione di illegittimità anche del successivo provvedimento di convocazione alla prova.

II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART 4 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART 3, C. 3, DL. 216/03 E DEL PRINCIPIO DELL'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

L'art. 4 del Bando di concorso ha previsto espressamente che la decisione della Commissione, in ordine alla richiesta di misure compensative, debba essere comunicata all'interessato, che debbano essere raccolte le sue controdeduzioni e che debba essere redatto un verbale.

Questa disposizione costituisce, peraltro, diretta attuazione del "principio dell'accomodamento ragionevole", che impone all'Amministrazione ex art. 3 D.L. 218/03, di concordare con il diretto interessato le misure idonee a garantire che al candidato disabile siano assicurate identiche condizioni di trattamento nell'espletamento della prova.

IV

ISTANZA PER L'OMISSIONE DEI DATI SENSIBILI

La ricorrente domanda altresì l'omissione dei dati sensibili in ragione delle peculiarità che presenta la fattispecie in esame; le implicazioni concernenti la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

persona dell'istante rendono dunque evidenti le ragioni sottese alla presente richiesta.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, costituisce diritto vivente il fatto che non esistano controinteressati prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive, in quanto non esiste ancora alcun soggetto che abbia consolidato il bene della vita nella propria sfera giuridica al punto da potersi dire titolare di un interesse antagonista rispetto a quello azionato dalla odierna parte ricorrente.

Ad ogni modo, il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che ha partecipato e superato le prove scritte nella regione del Veneto, da cui la ricorrente è stata esclusa.

Tuttavia, essendo materialmente impossibile procedere con la notificazione secondo i metodi tradizionali nei confronti di tutti i candidati ammessi alle prove scritte, e che hanno anche superate dette prove per la regione Veneto, si chiede di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della parte pubblica, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso Voglia Codesto Ill.mo T.A.R. accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito: accogliere il ricorso per le ragioni sopra articolate.

Valore della indeterminabile – Pubblico impiego - Cu 325,00 euro ove dovuto.

Salvezze illimitate

Bologna- Venezia 17/12/2024

Avv. Sirio Solidoro